



COMUNE DI VALVERDE

PROVINCIA DI PV

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 IN DATA 09/03/2018

OGGETTO:

I.U.C. 2018: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDRINI GIOVANNI - Presidente	Sì
2. RUFFINOTTI GRAZIANO - Vice Sindaco	Sì
3. BARBIERI FEDERICA - Consigliere	Sì
4. RAMARI MARIA CESARINA - Consigliere	Sì
5. ANDRINI LUIGI - Consigliere	Sì
6. BOZZOLA MARCELLA - Consigliere	Sì
7. RUGGERI SABRINA - Consigliere	No
8. DEGLI ANTONI ALBERTO - Consigliere	No
9. GODANO PIER PAOLO MARIA - Consigliere	Sì
10. COMACCHIO PIERINA - Consigliere	Sì
11. GODANO CHIARA VALENTINA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDRINI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VALVERDE

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO:

I.U.C. 2018: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE	ESITO	DATA	RESPONSABILE	FIRMA
Contabile	Favorevole	09/03/2018	Degli Antoni Stefano	F.to :
Responsabile del servizio	Favorevole	09/03/2018	Ferri Barbara	F.to :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla funzione dei servizi comunali;

La I.U.C. è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 dell'art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli;
- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 (UNO) per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011.
- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”*;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Ritenuto opportuno definire il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come segue:

a.1) per *“abitazione principale”* si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

a.2) per *“pertinenze”* dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: *“il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23/12/2000, n.388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate del Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Visto l’articolo 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale, modificando il comma 26 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha sospeso, per l’anno 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, apportando le seguenti modificazioni:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato che, sulla base dell’articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017, il Comune, per l’anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) confermare le aliquote TASI;
- b) ridurre l’aliquota della TASI;
- c) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che:

- con decreto 29 novembre 2017 “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali” è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione al 28 febbraio 2018;
- con Decreto Ministero Interno del 07-02-2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con i regolamenti I.M.U. – TA.RI. – TA.SI., costituenti la nuova Imposta Unica Comunale – I.U.C.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 10 comma 4 d.l. 08/04/2013 n. 35, dall’anno 2013 le delibere per aliquote I.M.U. nonché i regolamenti di imposta devono essere inviati esclusivamente per via telematica al portale per il Federalismo Fiscale, e acquisiscono efficacia con la pubblicazione sul sito del MEF;

Dato atto che:

- il Comune di Valverde (PV) fa parte dell’Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese (Comuni di Ruino, Valverde e, a decorrere dall’01/01/2014, Canevino);
- i costi riferiti ai servizi indivisibili, essendo la gestione degli stessi conferita all’Unione, sono sostenuti ed imputati a carico del bilancio dell’Unione per la cui copertura gli Enti aderenti trasferiscono annualmente la quota di relativa spettanza;
- gli uffici dell’Unione, con idoneo provvedimento, hanno proceduto alla quantificazione ed attribuzione, a carico di ogni singolo Comune, dei costi di cui ai servizi indivisibili gestiti per conto dei Comuni stessi, così riassunti:

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE				
OGGETTO	SPESE RENDICONTO 2016 UNIONE	RUINO (54,00%)	VALVERDE (36,00%)	CANEVINO (10,00%)
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	41.404,71	22.358,54	14.905,70	4.140,47
Servizio di mercatale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.500,00	810,00	540,00	150,00
Illuminazione pubblica Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	44.278,00	23.910,12	15.940,08	4.427,80
Verde pubblico Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	12.000,00	6.480,00	4.320,00	1.200,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Missione 1 - “Gestione beni demaniali e patrimoniali”	17.762,00	9.591,48	6.394,32	1.776,20
Servizi alla persona Missione 12 - “assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone”	34.433,56	18.594,12	12.396,08	3.442,36
TOTALE	151.378,27	81.744,27	54.496,18	15.187,83

Richiamata la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – supplemento ordinario, n. 62, in vigore dal 01/01/2018;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell’art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Esperita quindi la votazione in forma palese, si riscontra quanto segue:

- Presenti: 8
- Votanti: 8
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 8
- Contrari: 0
-

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti nel bilancio per l'esercizio 2018 dell'Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese (Canevino, Ruino e Valverde), come quantificati in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 ed ascrivibili al Comune di Valverde in proporzione alle percentuali di attribuzione spettanti a ciascun ente:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2018
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale	14.905,70
Servizio di mercatale	540,00
Illuminazione pubblica	15.940,08
Verde pubblico	4.320,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali	6.394,32
Manutenzione patrimonio comunale	12.396,08
Servizi alla persona (giovani, anziani, portatori di handicap, ecc.)	14.905,70

3. di **confermare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) riferite all'anno 2018:

Aliquota base	1,00 (uno virgola zero) per mille
Aliquota abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	1,00 (uno virgola zero) per mille
Immobili non produttivi ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati, classificati in categoria D	1,00 (uno virgola zero) per mille
Altri fabbricati (comprese aree edificabili)	1,00 (uno virgola zero) per mille

4. di fissare nel 30% la quota dovuta dall'occupante dell'unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare;
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2018;
6. di confermare per l'anno 2018 in numero DUE le rate per il pagamento del tributo, aventi scadenza 16.06.2018 e 16.12.2018, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16.06.2018;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D.lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
8. di pubblicare la presente deliberazione:
 - sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013;
 - sul Portale Federalismo Fiscale – sito MEF, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella nota prot. n. 4033 in data 28/02/2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : ANDRINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 14/03/2018

Il Funzionario Responsabile
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 14/03/2018

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, __/__/____

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO